

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BI**

*STRUTTURA COMPLESSA*

*ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE*

Via Marconi n. 23 - 13900 BIELLA - Tel. 015/252 7444 - Fax 015/252 9422

E-mail: [vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it](mailto:vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI E DI COMUNICAZIONE**

**ARTICOLO 1  
OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di sponsorizzazione di eventi formativi e di iniziative, strumenti e prodotti di comunicazione, poste in essere dall'Azienda Sanitaria Locale BI, tendenti a favorire l'innovazione della organizzazione e la realizzazione di maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi in conformità ai fini istituzionali in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.43 della Legge n.449 del 27 dicembre 1997, nell'art 30 comma 8 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e nell'articolo 119 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali).
2. Le iniziative supportate tramite sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
  - devono essere dirette al perseguimento di fini pubblici;
  - devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - devono essere consone e compatibili alla natura istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale e garantire la posizione di neutralità della medesima;
  - devono produrre risparmi di spesa o acquisizione di entrate.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.

**ARTICOLO 2  
DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - per contratto di sponsorizzazione, un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Azienda Sanitaria Locale (Sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
  - per sponsorizzazione, ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
  - per sponsor, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Azienda Sanitaria;
  - per spazio pubblicitario, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità che l'Azienda Sanitaria mette a disposizione per la pubblicità dello sponsor.
2. Il contributo che lo sponsor si assume l'obbligo di corrispondere all'Azienda Sanitaria Locale BI, consiste in un corrispettivo in beni, servizi, prestazioni o interventi, che necessitano all'Azienda per la realizzazione di eventi formativi, con particolare riferimento ad attività e supporti quali:

- a) attività di docenza;
- b) affitto di locali idonei per l'attività formativa;
- c) accoglienza e supporto logistico in sede di svolgimento dell'iniziativa;
- d) supporto gestionale e progettazione didattica;
- e) attività di accoglienza alberghiera quali coffee-break e/o light lunch;
- f) predisposizione del materiale informativo ed eventuale materiale didattico relativo al corso;
- g) quant'altro si ravvisi necessario per la realizzazione e ottimizzazione dell'attività formativa;

nonché per la realizzazione di eventi, prodotti e/o strumenti comunicativi e manifestazioni di interesse aziendale, con particolare riferimento ad attività e contributi concernenti:

- a) strumenti e prodotti di comunicazione pubblica di interesse sanitario e finalizzati ad una corretta e diffusa informazione circa l'attività aziendale, quali opuscoli informativi, locandine, depliant, documenti di bilancio sociale, ecc.;
- b) pubblicazioni anche a carattere scientifico;
- c) progetti e iniziative aziendali;
- d) manifestazioni e iniziative di pubblico interesse.

3. A fronte del contributo erogato da parte dello sponsor, l'Azienda Sanitaria Locale BI si impegna a corrispondere allo sponsor, per il solo evento sponsorizzato la contropartita specificata nel successivo contratto di sponsorizzazione.

Art. 3  
SCELTA DELLO SPONSOR.

- 1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
- 2. All'avviso di sponsorizzazione, la cui redazione è curata dalla struttura competente in formazione e comunicazione, è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet dell'Azienda Sanitaria e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
- 3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
  - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor,
  - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
  - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
- 4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta dove lo sponsor deve indicare:
  - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
  - b) il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione
  - c) l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso
  - d) indicazioni in merito alla contropartita
  - e) ogni altra eventuale condizione sia ritenuta opportuna;
- 5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- a) per le persone fisiche:
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
  - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
  - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
  - la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
- b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. La/e richiesta/e di sponsorizzazione verrà/verranno valutata/e dal Direttore della Struttura Aziendale competente in tema di formazione e comunicazione. L'Azienda Sanitaria Locale BI comunicherà in forma scritta alla/e Azienda/e Sponsor l'accettazione dell'offerta/e di sponsorizzazione.
8. All'atto della comunicazione lo/gli Sponsor è/sono impegnato/i ad erogare il contributo previsto, il cui vincolo obbligatorio tra le parti verrà completato con la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione.
9. Il contratto di sponsorizzazione sarà stipulato con la/e Ditta/e che avrà/avranno presentato l'offerta migliore sia per economicità che per opportunità e comunque congrua ai costi previsti dall'Azienda.
10. L'Azienda Sanitaria Locale BI, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare le offerte di sponsorizzazione che facciano riferimento a un messaggio pubblicitario in contrasto con le finalità dell'Azienda, il programma amministrativo, l'interesse degli utenti, il messaggio di contenuto politico o che contengano informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori e/o dei consumatori e/o utenti pubblici.

Art. 4

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
- a) il contenuto, la durata temporale e le modalità di esercizio del diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
  - b) gli obblighi assunti a carico dello sponsor ivi compresa la prestazione di adeguate garanzie circa la corretta esecuzione del contratto, nonché l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio pubblicitario;
  - c) la definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo;

- d) la disciplina dettagliata dell'uso del logo, marchio o segni distintivi da parte dello sponsor nonché dell'attività promozionale dei prodotti, servizi e simili dallo stesso esercitata;
- e) l'eventuale diritto di esclusiva concesso allo sponsor;
- f) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 5  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'esecuzione dei contratti di sponsorizzazione avviene nell'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.